



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

dott.ssa Maria Antonietta Ricci

Giudice

dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento **R.G. N. 10/2022 *sub* 1**, introdotto con ricorso per esdebitazione ex art. 282 ss. CCII depositato per via telematica in data 24.10.2025 da **GIUSEPPE GRIFFO (C.F. GRFGPP66L04C352S)**, residente in 20123 Milano (MI), via Gian Giacomo Mora n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cesare (C.F. CSRFBFA74E25F205A - PEC fabio.cesare@milano.pecavvocati.it), in forza di procura speciale allegata al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in 20122 Milano, via Cosimo del fante n. 16;

PREMESSO

che la notifica del ricorso per esdebitazione, come previsto dalla legge, è stata debitamente perfezionata dal liquidatore avv. LAURA LIMIDO a tutti i creditori concorrenti ammessi al passivo, come da ricevute di accettazione e consegna delle PEC in data 10.12.2025 e come da relate di notifica in pari data; il liquidatore ha depositato specifica informativa in data 30.12.2025, attestando che decorsi quindici giorni *"dalla comunicazione effettuata dalla sottoscritta a mezzo pec in data 10.12.2025 - nessun creditore ha presentato osservazioni all'istanza di esdebitazione di Griffo Giuseppe ai sensi dell'art. 282, 1° co., CCII, non risultando la circostanza da alcuna comunicazione pec e confermata dalla cancelleria"*;

che sono trascorsi più di tre anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata emessa il 29.9.2022 e pubblicata in data 5.10.2022;

RILEVATO

che nella sua relazione integrativa depositata in data 15.12.2025 il liquidatore ha dato atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio, condivisibilmente evidenziando l'assenza di malafede, dolo o colpa grave del debitore nell'assunzione del debito (in prevalenza) di natura erariale, per le seguenti ragioni:

a) il lungo iter processuale ed i plurimi contenziosi (in cui il debitore è risultato vittorioso anche in taluni casi con doppia conforme innanzi al giudice tributario di merito) forniscono un elemento fondamentale per poter affermare che i fatti che hanno generato il debito tributario non erano tali da





far presupporre al debitore con un ragionevole grado di prevedibilità *ex ante* o ragionevole certezza la successiva insorgenza di un debito tributario, anche in ragione della complessità interpretativa della normativa fiscale in tema di erronea detrazione di costi e plusvalenze;

b) vi è stato il decreto di archiviazione in sede penale che esclude la malafede; c) quanto ai debiti tributari derivanti dalla SS Clamo il contenzioso in Cassazione verosimilmente si estinguerà dato il pagamento di un coobbligato in solido a seguito di domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti ex L.197/2022;

d) l'omissione di quanto dovuto verso l'avv. Melli e Cassa Forense sarebbe incolpevole e causalmente riconducibile ad eventi straordinari, eccezionali ed imprevedibili subiti dal debitore (c.d. shock esogeno), ovvero "all'avvento della pandemia COVID, con la conseguente contrazione dell'attività lavorativa e dei relativi incassi per l'anno 2021 e 2022 (All. 13-14 Mod. Unico 2022-2023), ed in concomitanza della personale separazione coniugale (intervenuta in data 01/08/2020 con modifica delle condizioni nel 2021)";

CONSIDERATO

che il ricorrente ha pienamente cooperato con gli organi della procedura - come risulta dalla relazione positiva del liquidatore - dalla quale risulta che l'istante ha fornito in particolare la documentazione e le informazioni utili all'accertamento del passivo ed alla ricostruzione dell'attivo, non avendo distratto l'attivo né esposto passività insussistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio né avendo fatto ricorso abusivo al credito, né essendo mai stato condannato per delitti di bancarotta fraudolenta o comunque connessi con l'esercizio dell'attività di impresa (nulla risulta infatti dai prodotti certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti); il ricorrente non ha mai beneficiato inoltre di precedenti esdebitazioni;

che infatti nella relazione positiva e favorevole del liquidatore in punto esdebitazione – depositata per via telematica in data 18.11.2025 - si legge quanto segue: *"...Ricorrono, nella fattispecie, le condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII ai fini della concessione del beneficio richiesto. Tutto ciò premesso, la sottoscritta attesta che Griffo Giuseppe: a) non risulta condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, come confermato dalle risultanze del certificato dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale depositati dal ricorrente; b) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura ed anzi ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento collaborando con essi; d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti; e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Rilevato allo stato quanto sopra, per lo scrivente nulla osterebbe alla concessione del beneficio dell'esdebitazione come domandato dal Debitore, in conformità alle norme di cui al capo X, artt. 278, 280, 282 CCII."*;





RITENUTO

che, in considerazione di quanto esposto nella motivata relazione sopra richiamata depositata dal liquidatore, si devono ritenere sussistenti tutti i presupposti ex artt. 280-282 ccii per la concessione del beneficio;

PQM

in accoglimento del ricorso, AMMETTE l'istante GIUSEPPE GRIFFO al beneficio della esdebitazione, rammentando che essa non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge a parte ricorrente, al Liquidatore che deve comunicare al più presto il presente decreto ai creditori ammessi al passivo; il presente decreto deve essere pubblicato a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 gennaio 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

